



Gruppo Folkloristico Trevigiano



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
"GRUPPO FOLKLORISTICO TREVIGIANO"
(Convocata con avviso del 29.09.2020)**

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre, in Treviso, Via Cal di Breda 130, presso il Salone Polifunzionale del Museo Etnografico Provinciale "Case Pivone", in seconda convocazione alle ore 21:00 (vent'uno) si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Gruppo Folkloristico Trevigiano" (C.F. 80030120267), in seduta Straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

3) Approvazione dello Statuto dell'Associazione "Gruppo Folkloristico Trevigiano" (costituito con atto del Notaio Gustavo Franco di Treviso in data 12 marzo 1976 al Rep. 43667 registrato a Treviso il 24 marzo 1976 al n. 1308 degli atti pubblici, successivamente modificato e approvato il giorno 16 dicembre 2016, registrato il 27 dicembre 2016 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso al Rep. 7436) in seguito all'aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Assemblea Straordinaria, all'unanimità, elegge presidente della seduta il Presidente dell'Associazione CAMARIN Ivano.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- In prima convocazione, alle ore 20:30 l'Assemblea è andata deserta;
- In seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo alle ore 21:00, sono presenti 31 (trentuno) soci ordinari su un totale di n. 40 (quaranta) regolarmente iscritti nel relativo Registro ed aventi diritto di voto;
- Risulta presente al completo il Consiglio Direttivo: (Presidente: Camarin Ivano; Consiglieri: Di Silvestre Fabio; Pellizzer Tatiana; Rizzo Paolo, Schiavato Teresa, Spricigo Marco e Tonini Alessandro);

DICHIARA

L'Assemblea in seduta Straordinaria, regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, di propria competenza.

SVILUPPO ARGOMENTI ORDINE DEL GIORNO

1)- Il Presidente ed il Consiglio Direttivo illustrano all'Assemblea Straordinaria la nuova proposta di testo dello Statuto Associativo, a mezzo slide proiettata in sala.

2)- Nel corso della proiezione, al termine della lettura, viene dato spazio ai soci di porre i quesiti e i chiarimenti al Consiglio Direttivo inerenti i contenuti del testo proposto.

Al termine dell'illustrazione del testo dell'intero nuovo Statuto Associativo, viene posta in votazione palese, per alzata di mano, l'approvazione del nuovo testo dello Statuto all'unanimità (31/40 soci).

Pertanto, l'Assemblea in seduta Straordinaria

DELIBERA

- L'approvazione del novo testo statutario che si allega al presente atto con la lettera "A".

Null'altro dovendo deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:30.

Il Segretario
Marco Spricigo



Il Presidente
Camarin Ivano

GRUPPO FOLKLORISTICO TREVIGIANO

Via Cal di Breda 130, 31100 Treviso (TV), Italy – C.F./ID no. 80030120267 – Marco +39.349.3874413
info@gruppo folkloristico trevigiano.com – gr@pec.gruppo folkloristico trevigiano.com – www.gruppo folkloristico trevigiano.com

27 OTT. 2020

4828...Priv.S.3^a

Reg.to il

al N°

Esatti €

200

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



Gruppo Folkloristico Trevigiano

Pag. 1/1

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 08/10/2020

Elenco presenze soci aventi diritto di voto

N.	COGNOME e NOME	FIRMA	N.	COGNOME e NOME	FIRMA
1	Baldasso Sara	<i>Sara Baldasso</i>	29	Rizzo Paolo	<i>Paolo Rizzo</i>
2	Baliviera Marta	<i>Marta Baliviera</i>	30	Rizzo Silvia	<i>Silvia Rizzo</i>
3	Barbon Margherita	<i>Margherita Barbon</i>	31	Schiavato Teresa	<i>Teresa Schiavato</i>
4	Bardin Valentina	<i>Valentina Bardin</i>	32	Schiavato Serena	<i>Serena Schiavato</i>
5	Biscaro Chiara	<i>Chiara Biscaro</i>	33	Sorgon Lorenzo	<i>Lorenzo Sorgon</i>
6	Camarin Ivano	<i>Ivano Camarin</i>	34	Sprigio Marco	<i>Marco Sprigio</i>
7	Cantore Francesco	<i>Francesco Cantore</i>	35	Tonini Alessandro	<i>Alessandro Tonini</i>
8	Cantore Maria	<i>Maria Cantore</i>	36	Vidotto Paolo	<i>Paolo Vidotto</i>
9	Caporello Olga	<i>Olga Caporello</i>	37	Vidotto Andrea	<i>Andrea Vidotto</i>
10	Carraro Fabio	<i>Fabio Carraro</i>	38	Vidotto Maurizio	<i>Maurizio Vidotto</i>
11	Cestaro Silvia	<i>Silvia Cestaro</i>	39	Vidotto Chiara	<i>Chiara Vidotto</i>
12	Cestaro Gioele	<i>Gioele Cestaro</i>	40	Visentin Luigino	<i>Luigino Visentin</i>
13	Corrò Ulisse	<i>Ulisse Corrò</i>			
14	Crespan Gianfranco	<i>Gianfranco Crespan</i>			
15	Crespan Raffaella	<i>Raffaella Crespan</i>			
16	Di Silvestre Fabio	<i>Fabio Di Silvestre</i>			
17	Durante Cinzia	<i>Cinzia Durante</i>			
18	Galletti Adriano	<i>Adriano Galletti</i>			
19	Geromel Elisa	<i>Elisa Geromel</i>			
20	Geromel Nicolo'	<i>Nicolo' Geromel</i>			
21	Giacometti Sara	<i>Sara Giacometti</i>			
22	Grassato Daniela	<i>Daniela Grassato</i>			
23	Pellizzer Martina	<i>Martina Pellizzer</i>			
24	Pellizzer Tatiana	<i>Tatiana Pellizzer</i>			
25	Portello Michele	<i>Michele Portello</i>			
26	Prior Andrea	<i>Andrea Prior</i>			
27	Rizzato Giorgia	<i>Giorgia Rizzato</i>			
28	Rizzato Giovanni	<i>Giovanni Rizzato</i>			



GRUPPO FOLKLORISTICO TREVIGIANO

Via Cal di Breda 130, 31100 Treviso (TV) Italy - C.F. 10 no. 80030120267 - Marco : 39.349.387.4413

info@gruppo-folkloristico-trevigiano.com - gft@pec-gruppo-folkloristico-trevigiano.com - www.gruppo-folkloristico-trevigiano.com



Gruppo Folkloristico Trevigiano



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GRUPPO FOLKLORISTICO TREVIGIANO"

(Rep. 7436 Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso del 27 dicembre 2016, già in sostituzione di Rep. 43667, Racc. 14995, Notaio Gustavo Franco di Treviso del 12 marzo 1976;)

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, l'Associazione Gruppo Folkloristico Trevigiano A.P.S. (d'ora in poi denominato "Associazione"), retta dalle norme del presente Statuto. In conseguenza dell'Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi denominato "R.U.N.T.S."), istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà "Gruppo Folkloristico Trevigiano A.P.S." il cui principale scopo è quello di ricercare, divulgare e tramandare le tradizioni, gli usi e i costumi della "Marca Trevigiana".

L'Associazione ha sede legale in Via Cal di Breda 130, 31100 Treviso (TV). Il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà istituire uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Gruppo nasce nel 1968 e si costituisce come Associazione nel 1976 con termine di attività illimitato.

Art. 2 - Statuto, efficacia ed interpretazione

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 - Scopi, finalità ed attività

L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica e opera nell'intento di riproporre ai cittadini del mondo, sotto forma di spettacolo, il conseguimento di una più sentita solidarietà umana.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita ed all'attività dell'Associazione.



L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri soci, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. I);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. L).

Il Gruppo Folkloristico Trevigiano, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può:

- Ricercare, divulgare e tramandare le tradizioni, gli usi e i costumi della marca trevigiana. Promuovere la conoscenza, lo studio e l'amore per le tradizioni popolari;
- Tutelare le tradizioni e la parlata della propria terra;
- Sviluppare qualsiasi forma di attività tendente ad avvicinare i giovani incoraggiando le loro iniziative culturali, artistiche, sociali e ricreative;
- Promuovere manifestazioni, gite, escursioni, festeggiamenti e ricorrenze;
- Rendere disponibile per la comunità locale un ambiente dove i giovani godano di una sana ricreazione e riscoprano i principi morali necessari alla loro formazione;
- Promuovere scambi atti ad avvicinare i popoli con lo spirito di favorire il processo di amicizia e pace tra le genti (Rassegne, Festival, Trasferte, eccetera);
- Far conoscere la propria tradizione nel mondo;
- Mantenere viva l'anima di appartenenza tra i migranti, in particolare tra i connazionali all'estero.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, intende promuovere varie attività ed in particolare:

- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documenti, insegnamento della danza, del canto popolare e delle tradizioni in genere; gite culturali e ricreative, organizzazione e partecipazione a Rassegne, Festival, Trasferte e altre attività in genere legate alla promozione della tradizione popolare;
- Attività di formazione: promozione e sviluppo di corsi teorico-pratici sulle tradizioni popolari a sezioni giovanili; istituzione di gruppi di studio e di ricerca; insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage;
- Attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti in ambito letterario, musicale, storico e delle tradizioni in genere.
- Attività di recupero, conservazione e restauro del patrimonio materiale dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo:



- Esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- Compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Art. 4 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale. Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione, sensibili alle finalità dell'Associazione e che si riconoscano negli obiettivi da essa perseguiti.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del R.U.N.T.S. ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta da parte dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Colui che intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove desidera ricevere le comunicazioni;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci ed ha effetto con il pagamento della quota annuale. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, motivando l'eventuale rigetto della stessa.



L'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno pari diritti e doveri:

- Essere informati sulle attività dell'Associazione e seguirne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto dei regolamenti;
- Denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di voto. Essi possono:

- Votare in Assemblea;
- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali facendo richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Tutti i soci hanno il dovere di:

- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio non è trasmissibile; si perde per morte, recesso o esclusione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento delle quote associative, condotta sleale, violazione dei principi fondanti dell'Associazione, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, qualora fosse presente. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può ricorrere al Collegio dei Proviviri entro 30 (trenta) giorni dal giorno di notifica della deliberazione.



Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 - Gli organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Proviviri



Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Le cariche di Presidente e di componente rispettivamente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Proviviri, sono tutte incompatibili tra loro.

Nelle Assemblee elettive possono candidarsi ed essere eletti nelle suddette cariche i soli soci aventi diritto di voto. In caso di parità di voti viene eletto il socio anagraficamente più giovane; fatta eccezione per il Collegio dei Proviviri, dove verrà eletto il socio con più anzianità di appartenenza effettiva all'Associazione.

Gli organi statutari durano in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso di sfiducia al Presidente e/o al Consiglio Direttivo, l'organo sfiduciato continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo organo; in questo periodo potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dai soci dell'Associazione, iscritti nel libro dei soci almeno 3 (tre) mesi prima e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun socio maggiorenne che soddisfa i requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di uno soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiederla dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario e un verbalizzante e, nel caso in cui l'Assemblea fosse anche elettiva, due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve essere spedita al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.



Qualora si rendesse necessario, è possibile riunire l'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa. Su autorizzazione del Consiglio Direttivo, e in seguito a motivata richiesta scritta, il socio può richiedere di partecipare all'Assemblea in via telematica.

L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto (art. 20, comma 2 del Codice Civile).

Le decisioni nelle Assemblee vengono assunte normalmente per alzata di mano. Per le elezioni degli organi statutari le votazioni devono essere sempre a scrutinio segreto, lo stesso è previsto per le votazioni che interessano persone fisiche. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aventi diritto di voto, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 1 ora dalla prima.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e garantendo la segretezza del voto.

Essa ha le seguenti competenze inderogabili:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto, e il bilancio preventivo;
- Elegge e revoca i componenti dagli organi sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Approva gli eventuali Regolamenti che il Consiglio Direttivo predispone;
- Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto. La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- Modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;



Lo statuto può essere modificato in tutto o in parte dall'Assemblea straordinaria qualora la relativa proposta sia inclusa nell'ordine del giorno.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto, compreso il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea. Quanto all'ineleggibilità, alla decadenza e al conflitto di interessi degli amministratori si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il componente del Consiglio Direttivo che in via ingiustificata non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti, oppure cessati per qualsiasi motivo nel corso del mandato, nominando i primi fra i non eletti nell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, in tal caso i nuovi nominativi rimangono in carica fino allo scadere del mandato.

Nella impossibilità di attuare tale modalità ed in special modo se non viene meno la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dei membri dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In occasione della prima riunione d'insediamento, il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge, su proposta del Presidente, il Vicepresidente e può attribuire agli altri componenti specifici compiti.

In particolare, tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- fissare la data di convocazione delle assemblee e determinare gli argomenti da porre all'Ordine del giorno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica;
- predisporre il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto con il presente statuto;
- Deliberare l'ammissione dei soci;



- Avviare e regolare il procedimento di esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- Adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima Assemblea utile;
- Determinare e deliberare le modalità di attuazione delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Predisporre gli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, oltre che deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno da recapitarsi ai consiglieri con almeno 7 (sette) giorni di anticipo; in caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore. In entrambi i casi è considerato valido qualunque mezzo di comunicazione.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, sottoscrivendoli in nome della stessa.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Non è eleggibile dopo il terzo mandato consecutivo

Il Presidente:

- Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- Ha la facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza anche tramite via multimediale al Consiglio Direttivo, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle;
- Propone la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, tali proposte dovranno essere oggetto di votazione da parte del Consiglio Direttivo;
- Stipula le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 deliberate dal Consiglio Direttivo; copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Il Vicepresidente, eletto tra i consiglieri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e gli subentra in caso di cessazione per rinuncia, dimissioni, sfiducia, decadenza ecc.



Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, su proposta del Presidente e la sua carica ha una durata di 3 (tre) anni. Il suo mandato decade con l'eventuale decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Segretario coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- Cura e sottoscrive la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- Cura la tenuta e la conservazione degli atti del Consiglio Direttivo;
- È responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e la sua carica ha una durata di 3 (tre) anni. Il suo mandato decade con l'eventuale decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- Svolge compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 16 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo per mano del Segretario;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni:
 - delle Assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- c) Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari da accettarsi solo con beneficio di inventario e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.



L'Associazione può inoltre trarre le risorse economiche da proventi da cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del R.U.N.T.S.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni ad essa appartenenti.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017. Ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Personale retribuito, lavoratori e collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare i propri soci a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Art. 23 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del R.U.N.T.S., o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

Art. 25 - Rinvio, disposizioni finali e foro competente

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Treviso.



Art. 26 - Norme transitorie

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S. e/o l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al R.U.N.T.S. che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

Fino all'operatività del R.U.N.T.S. continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro nazionale delle A.P.S.

Il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente Statuto.

